

ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 17 NOVEMBRE 2012 N.
59619/16071 DI REPERTORIO

STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita, con sede in Milano, l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ITALIANI LOMBARDIA".

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Maestri di sci Italiani (A.M.S.I.).

Art. 2

Premesso che per maestri di sci si intendono i maestri di sci alpino, di sci nordico e di snowboard, l'Associazione ha lo scopo di:

- curare la preparazione, la formazione e la migliore tutela sotto il profilo organizzativo, economico, di immagine e culturale dei maestri di sci iscritti all'Associazione;
- promuovere e migliorare l'organizzazione e la valorizzazione delle scuole di sci;
- promuovere lo scambio di esperienza fra le varie scuole nell'ambito della Regione e fuori di essa;
- favorire i contatti e la collaborazione con il Collegio Regionale Maestri di sci e con gli organi regionali competenti, in tutte le materie riguardanti la formazione, la specializzazione, il miglioramento culturale e tecnico dei maestri di sci;
- collaborare con ogni altro organo o organizzazione nazionale ed estera al fine di agevolare e incrementare l'interesse per l'attività dei maestri di sci e per l'inserimento degli stessi nelle organizzazioni e negli enti turistici;
- svolgere ogni altra attività intesa a migliorare l'esperienza culturale ed organizzativa dei maestri di sci, nonché ogni attività rivolta alla tutela dei suoi diritti nei confronti di terzi, enti pubblici e privati;
- svolgere attività di promozione e diffusione delle attività proprie dei maestri e delle scuole di sci;
- promuovere e stipulare convenzioni ed accordi con ogni soggetto pubblico e privato al fine di offrire ai maestri e alle scuole associate prodotti, materiali, beni, assistenza, garanzie assicurative a più favorevoli condizioni;
- organizzare corsi propedeutici alle selezioni regionali rivolti ad aspiranti maestri di sci.

L'Associazione non ha fini di lucro essendo fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salve le

destinazioni o distribuzioni imposte per legge.

I SOCI

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione - su domanda scritta e previo versamento della quota associativa - tutti i maestri di sci iscritti al Collegio Regione Lombardia.

Possono inoltre essere associati, al solo fine di usufruire delle agevolazioni ed iniziative promosse dall'Associazione, i Maestri di sci non iscritti al Collegio Regione Lombardia; costoro devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e non hanno diritto di voto né di intervento all'Assemblea.

Al fine di usufruire dei servizi e delle utilità fornite dall'Associazione (ed in particolare per l'utilizzo del marchio A.M.S.I.), si considerano altresì ad essa associate ed affiliate le scuole di sci della Regione i cui maestri abbiano tutti ottenuto di essere associati all'ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI ITALIANI LOMBARDIA ai sensi del presente articolo.

Art. 4

I soci cessano di fare parte dell'Associazione:

- a) per morte;
- b) per dimissioni rassegnate per iscritto;
- c) per morosità nel versamento della quota associativa;
- d) per espulsione su deliberazione motivata del Consiglio direttivo;
- e) per la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

La qualità di socio perduta per dimissioni può essere riacquistata in qualsiasi momento, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda di riammissione.

Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può riacquistarla col semplice versamento - entro l'anno in corso - della quota sociale.

Su specifica domanda e sussistendo giustificati motivi, il socio moroso per più anni può essere riamesso dietro versamento delle quote arretrate, che saranno computate al valore corrente delle quote alla data della domanda, mantenendo l'anzianità originaria.

Art. 6

Il socio deve tenere in ogni occasione un comportamento conforme alla corretta etica professionale, ha l'obbligo di osservare lo statuto e di attenersi al-

le disposizioni degli organi rappresentativi dell'Associazione.

A seconda della gravità, il Consiglio direttivo - con decisione motivata - può adottare, nei confronti di chi si renda colpevole di inosservanza o di violazione dello statuto, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- d) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo, l'interessato potrà intercorrere ricorso al Comitato dei probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 7

I singoli soci, comitati di soci e le Scuole di sci non possono prendere alcuna iniziativa o promuovere manifestazioni, attività, azioni ecc., che si rappresentino ai terzi come esplicate in nome, per conto o nell'interesse dell'Associazione, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio direttivo o del Presidente.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da sovvenzioni, contributi e lasciti;
- c) dai beni mobili ed immobili e dalle attrezzature di proprietà sociale;
- d) dalle riserve e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) un Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente;
- e) il Comitato dei probiviri;
- f) la Conferenza dei direttori delle scuole di sci della Regione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione.

Essa è sovrana e si distingue in:

- a) ordinaria, da tenersi una volta all'anno entro il 31 dicembre;
- b) straordinaria, da indirsi ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia ri-

chiesta almeno un terzo dei soci regolarmente tesserati e aventi diritto al voto: può altresì essere convocata ai sensi dell'art. 18, lettera c).

Art. 11

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria non è validamente costituita se non è presente la metà più uno dei soci iscritti.

Trascorsa mezz'ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende regolarmente riunita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria, validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci, i quali sono vincolati alle decisioni assunte.

Ogni maestro ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro maestro. Ogni maestro non può avere più di una delega.

Le votazioni e le deliberazioni assembleari vengono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione a scheda segreta.

Per la elezione alle cariche sociali si procede di norma con votazione a scheda segreta, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene indetta, previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal Presidente dell'Associazione e deve essere convocata mediante apposita comunicazione scritta spedita ai singoli soci e pubblicata sul sito internet dell'associazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento per quella ordinaria e otto per quella straordinaria.

La comunicazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della data, del luogo e dell'ora, l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare.

Eventuali argomenti non indicati nell'ordine del giorno potranno essere proposti da qualsiasi socio, purché la richiesta pervenga alla Presidenza dell'Associazione almeno 3 giorni prima della data fissata dall'Assemblea e che l'argomento proposto trovi il consenso da parte della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Art. 13

L'Assemblea delibera su:

a) l'attività sociale;

- b) l'indirizzo tecnico-organizzativo generale;
- c) i bilanci;
- d) la determinazione della quota sociale;
- e) la elezione del Presidente dell'Associazione e degli altri membri del Consiglio direttivo (nell'osservanza del successivo art. 15), del Revisore dei Conti effettivo e del supplente, del Comitato dei probiviri;
- f) le modifiche da apportare allo statuto;
- g) la designazione di propri rappresentanti in organismi di categoria a carattere nazionale;
- h) la nomina dei soci onorari;
- i) l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del Consiglio direttivo.

In situazioni di indifferibilità ed urgenza, ed in particolare allorchè si renda necessario fornire in termini brevi indicazioni o risposte a organi o enti pubblici per il disbrigo di pratiche amministrative nell'interesse dell'Associazione, il Presidente potrà assumere le necessarie decisioni con proprie autonoma determinazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua successiva riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Il Consiglio direttivo è composto da dieci Maestri di sci fra cui:

- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- otto Consiglieri maestri di sci.

Per l'elezione alla carica di membro del Consiglio direttivo è necessario presentare candidatura a mezzo comunicazione scritta indirizzata alla sede dell'Associazione entro il termine eventualmente fissato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

Il Presidente è autorizzato a designare il Segretario, scelto anche fuori del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 16

Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.

Spetta al Consiglio dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; gestire il bilancio; curare il coordinamento dei maestri e delle scuole di sci; emanare norme regolamentari in base agli indirizzi generali dell'assemblea; nominare l'eventuale Consigliere e gli eventuali delegati presso l'Associazione Maestri sci Italiani; promuovere raduni e ogni altra iniziativa idonea al conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza di almeno cinque consiglieri, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

A parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui abbiano fatto constatare il proprio dissenso, rispondono solidalmente del loro operato all'Assemblea e di fronte a terzi.

Alle riunioni del Consiglio possono presenziare, su invito del Presidente e con solo voto consultivo, il Revisore dei Conti, l'eventuale Cons. A.M.S.I., il Rappresentante degli istruttori residenti in Regione e i Direttori delle scuole di sci associate.

CONFERENZA DEI DIRETTORI

Art. 17

La conferenza dei direttori delle scuole di sci è organo consultivo; essa è composta da tutti i direttori delle scuole di sci ammesse dall'Associazione ad usufruire dei propri servizi.

La conferenza è convocata a richiesta del Consiglio direttivo per esaminare le problematiche proprie delle scuole di sci e per esaminare o formulare proposte operative sulla base delle esperienze maturate sul campo ed in relazione alle esigenze che emergono dalla base, con la finalità di assicurare un più immediato contatto tra i maestri di sci e gli organi rappresentativi dell'Associazione.

Alle riunioni della conferenza dei direttori delle scuole presenzia, con funzioni di coordinamento, il Presidente dell'Associazione o un suo delegato; il consiglio direttivo è tenuto a dare motivata risposta ai componenti della conferenza dei direttori in ordine alle proposte ed ai suggerimenti provenienti dalla conferenza stessa.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18

L'Assemblea generale dei soci nomina un Revisore dei Conti che dura in carica quattro anni ed un Revisore supplente; si applica al Revisore supplente, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2401 codice civile.

E' compito del Revisore:

- a) l'esame dei bilanci;
- b) il controllo della cassa e dei libri contabili;
- c) la convocazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative.

COMITATO DEI PROBIVIRI

Art. 19

Il Comitato dei probiviri dura in carica quattro anni e si compone di tre membri, di cui uno assume la carica di Presidente.

E' compito dei probiviri giudicare di tutte le controversie che insorgessero fra socio e socio o fra socio e Consiglio direttivo relativamente ai rapporti sociali derivanti dallo statuto.

Il Comitato dei probiviri, prima di adottare le proprie decisioni, deve sentire le parti.

Spetta, altresì, ai probiviri l'interpretazione autentica delle norme statutarie.

Le decisioni del Comitato dei probiviri sono inappellabili.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione non può avvenire che su conforme deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Nella deliberazione di scioglimento dovrà essere indicata la destinazione del patrimonio dell'Associazione, fermo restando che lo stesso dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO STAMPA LUCIANO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO